

**ACCESSO: Acquisizione di una strada al patrimonio comunale - Istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione al passaggio per l'allaccio dell'immobile dell'istante alla rete idrico/fognante urbana - Sussiste.**

**Tar Puglia - Lecce, Sez. II, 10 novembre 2021, n. 1611**

*“[...] A sostegno dell'istanza, il ricorrente, oltre alla richiamata posizione di proprietario, ha dedotto che l'accesso ai suddetti atti rileva ai fini della richiesta, formulata dal ricorrente, di passaggio per l'allaccio dell'immobile dell'istante alla rete idrico/fognante urbana.*

*3) Il ricorso è fondato, alla luce della portata onnicomprensiva dell'art. 22, comma 1, lett. “d”, L. n. 241/1990, in virtù del quale si intende per documento amministrativo “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” [...].*

**FATTO e DIRITTO**

1) Il ricorrente si duole del silenzio diniego serbato dal Comune di Oria a fronte dell'istanza di accesso del 1° marzo 2021, con la quale il ricorrente:

- a) ha premesso di essere proprietario di un'abitazione insistente su uno dei terreni che si affacciano sulla strada, formalmente non appartenente al Comune, “*facente parte della p.lla 1921 (in precedenza 46) del foglio di mappa catastale 39*”, sulla quale l'istante “*vanta da tempo una servitù di transito anche carrabile*”;
- b) ha chiesto di sapere se il Comune sia proprietario del predetto immobile, “*contraddistinto in catasto dalla p.lla 1921 (ex p.lla 46) del foglio di mappa catastale 39 e se quindi lo stesso sia ancora oggetto di enfiteusi e, per l'effetto, concedere al Geom. Antonini l'accesso all'atto originario di costituzione dell'Enfiteusi sul detto fondo, mediante estrazione della relativa copia*”;
- c) “*In caso contrario, cioè laddove il Comune di Oria non sia più proprietario dell'immobile predetto, [ha chiesto] di avere copia dell'atto di affrancazione dall'Enfiteusi*”;
- d) ha chiesto di sapere, in ogni caso, “*se la strada “privata” facente parte della p.lla 1921 (ex p.lla 46) del foglio di mappa catastale 39, che permette l'accesso al fondo di proprietà del Geom. Antonini, sia stata oggetto di cessione/acquisizione al demanio comunale fornendo copia della/e relative delibera/e di Giunta o Consiglio Comunale, nonché del titolo di acquisizione al demanio comunale stradale*”.

2) A sostegno dell'istanza, il ricorrente, oltre alla richiamata posizione di proprietario, ha dedotto che l'accesso ai suddetti atti rileva ai fini della richiesta, formulata dal ricorrente, di passaggio per l'allaccio dell'immobile dell'istante alla rete idrico/fognante urbana.

3) Il ricorso è fondato, alla luce della portata onnicomprensiva dell'art. 22, comma 1, lett. "d", L. n. 241/1990, in virtù del quale si intende per documento amministrativo *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

4) Sussiste inoltre tutto l'interesse del ricorrente all'accesso, quale vicino che necessita di procedere all'allaccio del proprio immobile alla fognatura comunale.

5) Il ricorso va accolto e, per l'effetto, va ordinato al Comune di Oria di ostendere tutti gli atti domandati con l'istanza del ricorrente del 1° marzo 2021, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

6) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

Nino Dello Preite, Referendario

IL SEGRETARIO